

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione professionale e culturale denominata "IRASE REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE SÜDTIROL - ISTITUTO PER LA RICERCA ACCADEMICA SOCIALE ED EDUCATIVA", (di seguito per brevità "IRASE TAAS") senza vincoli di rappresentazione grafica, cui aderisce il personale del comparto scuola, della formazione professionale e del mondo accademico.

L'associazione non persegue fini di lucro.

ART. 2 - SEDE

L'IRASE TAA ha sede legale a Trento in via Vivaldi 14/1, presso la sede confederale della UIL Scuola Trento.

ART. 3 – SCOPI E FINALITÀ

L'IRASE TAA si prefigge di raggiungere e perseguire le proprie finalità anche in relazione agli scopi e agli obiettivi della Federazione della UIL Scuola RUA.

L'associazione si propone:

- 1) di promuovere attività di ricerca:
 - a) in relazione ai metodi di misurazione e verifica della qualità dei processi formativi;
 - b) in relazione ai problemi dell'istruzione, della formazione professionale e della cultura;
 - c) in relazione alle problematiche sociali ed alla verifica delle condizioni ambientali e strutturali connesse con le attività educative e formative;
- 2) di organizzare e gestire, mediante l'impiego di persone esperte anche iscritte in albi professionali in proprio e per conto terzi:
 - a) attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale della scuola docente e non docente di ogni ordine e grado e della formazione professionale;
 - b) attività di preparazione per i candidati ai concorsi di accesso ai posti di ruolo inerenti alle qualifiche funzionali previste per il personale della scuola docente e non docente di ogni ordine e grado e della formazione professionale;
- 3) di effettuare pubblicazioni informative in materia e organizzare convegni e studi;
- 4) di gestire l'attività associativa anche unitamente o per mezzo di associazioni aventi scopi affini e analoghi.
- 5) di promuovere:
 - a) lo sviluppo e l'adeguamento costante del sistema formativo in Trentino-Alto Adige in relazione alle esigenze della società e il riconoscimento e la rivalutazione di tutte le professionalità;
 - b) il confronto fra le diverse figure professionali operanti nel mondo della scuola;
 - c) la condivisione di tematiche relative all'educazione, formazione e istruzione nella comunità educante;
 - d) l'apertura a proposte e tematiche comunitarie e internazionali;
 - e) la cultura relativa alla sicurezza nella scuola come luogo di lavoro.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare in via secondaria e strumentale anche attività commerciali marginali, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Restano in ogni caso escluse tutte le attività professionali tutelate, riservate agli iscritti in albi di legge.

ART. 4 - SOCI

Possono far parte dell'associazione e sono distinti in:

a) soci ordinari: appartenenti al comparto scuola; docenti universitari; ispettori tecnici; esperti dei problemi della ricerca educativa e didattica e della progettazione didattica e formativa; artisti, scrittori, musicisti legati al mondo della scuola, dell'università e delle accademie.

I soci sono ammessi dal presidente previo versamento della quota annuale di sottoscrizione, fissata dall'assemblea e, in prima istanza, dalla giunta esecutiva;

b) soci sostenitori: coloro i quali si impegnino a sostenere le attività sociali effettuando versamenti al fondo comune di dotazione;

c) soci onorari: coloro i quali, per le loro specifiche qualità personali e professionali, siano riconosciuti tali dagli organi dell'associazione stessa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci; - la giunta esecutiva; - il presidente;
- il vice presidente;

- il comitato tecnico-scientifico; - il collegio sindacale.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa o del contributo annuo.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del piano annuale di attività, del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché della relazione annuale sull'attività svolta; in seduta straordinaria, per iniziativa del presidente o per decisione della giunta esecutiva o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea è convocata dal presidente almeno quindici giorni prima della data della riunione con comunicazione formale trasmessa per via telematica con riscontro dell'avvenuta ricezione. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria e/o indicazioni per il suo reperimento.

In seduta ordinaria l'assemblea:

- elegge la giunta esecutiva;
- elegge il collegio sindacale;
- elegge il collegio dei probiviri;
- determina la misura della quota associativa e l'eventuale adeguamento del contributo annuo; - discute e approva la relazione annuale del presidente;

- approva annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
- stabilisce le linee programmatiche di attività e le direttive di ordine generale dell'associazione.

In sede ordinaria l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti.

In seduta straordinaria l'assemblea delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In sede straordinaria, l'assemblea è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di tre quarti dei soci e delibera con maggioranza semplice dei voti salvo quanto previsto dall'art.14

È consentito il conferimento della delega ad altro socio, purché non faccia parte della giunta esecutiva o del collegio sindacale. Ciascun socio non può ricevere più di cinque deleghe.

L'assemblea dei soci elegge tra i suoi membri un segretario, che ne redige i verbali.

ART. 7 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La giunta esecutiva è formata da sette membri, eletti dall'assemblea dei soci compresi il presidente ed il vicepresidente dell'associazione, ai quali è affidata la responsabilità dei settori e delle sezioni di ricerca.

La giunta esecutiva dura in carica tre anni e può essere rieletta.

La giunta esecutiva provvede alla realizzazione dei progetti e dei programmi di attività dell'associazione e delle iniziative programmate dall'assemblea dei soci e alla loro documentazione; predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; provvede all'attribuzione degli incarichi; coordina le attività e assicura il buon funzionamento dei servizi; provvede all'organizzazione delle proprie riunioni e cura l'attuazione delle proprie delibere.

La giunta esecutiva ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con ogni facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge, o per statuto, sono espressamente riservati all'assemblea dei soci.

Le decisioni della giunta esecutiva sono valide se approvate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti oltre il Presidente e deliberate con la maggioranza semplice.

La giunta esecutiva elegge tra i suoi membri un segretario, che redige i verbali.

La giunta esecutiva è convocata dal presidente almeno tre giorni prima della data della riunione con comunicazione formale trasmessa per via telematica con riscontro dell'avvenuta ricezione.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il presidente regionale è eletto dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e firma, per conto di questa, tutti gli atti attinenti ai giudizi e ai rapporti verso terzi in relazione esclusivamente agli impegni assunti dall'IRASE regionale.

Il Presidente convoca e presiede la giunta esecutiva, l'assemblea dei soci ed il comitato tecnico-scientifico; esercita la sorveglianza sull'attività culturale dell'associazione assicurando la conformità tra indirizzi programmatici definiti dall'assemblea, decisioni della giunta esecutiva e loro attuazione; promuove la piena valorizzazione degli apporti propositivi e consultivi del comitato tecnico-scientifico; predispose la relazione programmatica annuale; esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dalla giunta esecutiva e ne riferisce ai soci.

ART. 9 - IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente è eletto dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Il vicepresidente assume i compiti del presidente in caso di sua assenza o impedimento. In accordo con il presidente, cura gli aspetti organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati e cura e aggiorna il libro dei soci dell'associazione.

ART. 10 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il comitato tecnico-scientifico è composto da un numero dispari di membri fino a un massimo di 5 (cinque), nominati dalla giunta esecutiva anche tra i non associati, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Del comitato fanno parte inoltre, di diritto, il presidente della giunta esecutiva, che lo presiede, ed il vicepresidente. Il comitato tecnico-scientifico elegge tra i suoi membri un segretario che redige i verbali delle riunioni. Esso si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta l'anno.

Sono chiamati a far parte del comitato tecnico-scientifico studiosi e operatori, anche stranieri, competenti nei vari settori attinenti alle finalità statutarie.

Il comitato tecnico-scientifico ha funzione consultiva; esprime pareri, formula proposte ed esprime una valutazione tecnica sui programmi e sui risultati scientifici dell'attività dell'associazione.

ART. 11 - IL COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Essa nomina pure il presidente del collegio sindacale.

I sindaci hanno poteri e obblighi stabiliti dalla legge in relazione alle norme applicabili in materia societaria.

Il collegio sindacale:

- controlla la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile dell'associazione e vigila sull'osservanza delle

norme di legge e di quelle derivanti dal presente statuto;

- esamina e verifica il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dalla giunta esecutiva e ne riferisce ai

soci;

- verifica la legittimità delle operazioni della giunta esecutiva e dei suoi membri; - partecipa alle riunioni assembleari e della giunta esecutiva, senza diritto di voto; -

Il collegio sindacale elegge tra i suoi membri un segretario che redige i verbali dei lavori del collegio.

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari riguardanti l'attività sociale si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato all'assemblea nei termini stabiliti dal presente statuto o dalle leggi vigenti. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto secondo gli scopi statutari.

ART. 13 – MODALITA' OPERATIVE

Tutti gli incarichi sono ricoperti senza alcun onere per l'associazione, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali. Con la maggioranza prevista per le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art. 6 dello statuto, l'assemblea dei soci può attribuire un compenso al presidente e al vice presidente dell'associazione, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non superiore a quello previsto in enti che operano in settori e condizioni uguali o analoghi a quello

dell'associazione.

Le attività dell'IRASE-TAA possono svolgersi tramite settori o sezioni di ricerca, commissioni di studio o gruppi di progetto. Le commissioni o i gruppi sono istituiti di volta in volta dal Presidente o con decisione della giunta esecutiva in base ai programmi di lavoro stabiliti dalla giunta stessa e sugli indirizzi deliberati dall'assemblea. I membri delle sezioni, commissioni o dei gruppi di lavoro vengono nominati dal presidente in accordo con la giunta esecutiva.

L'associazione ha autonomia patrimoniale e gestisce le entrate derivanti dalle quote associative, dai contributi e dai proventi di attività, nonché da eventuali donazioni e/o lasciti, che vengono reimpiegati per la realizzazione delle attività connesse con le finalità statutarie nonché per l'acquisizione dei beni strumentali tecnici di documentazione scientifica.

E' assolutamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, agli associati utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori definendone le attribuzioni, i poteri e i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge nonché la devoluzione del patrimonio, da destinarsi alla realizzazione di altri scopi sociali e, in ogni caso, a favore di altre associazioni e/o enti con scopi e/o utilità analoghe.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia, in particolare a quelle previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), che prevalgono su quelle del presente statuto ove inderogabili.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari riguardanti l'attività sociale si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato all'assemblea nei termini stabiliti dal presente statuto o dalle leggi vigenti. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto secondo gli scopi statutari.